

LARUSSA, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. L'articolo 3 del testo unico della legge sul credito agrario 9 aprile 1922, n. 932, relativa al risconto di favore del portafoglio agrario riproduce una disposizione contenuta nel decreto-legge del 17 giugno 1915, n. 961, adottata in vista della necessità di dare incremento alle culture alimentari per le esigenze dell'approvvigionamento del Paese durante la guerra.

Tale disposizione fu mantenuta nel testo unico allo scopo di favorire il finanziamento degli istituti di credito agrario in occasione di particolari esigenze straordinarie della agricoltura nazionale.

Senonchè in questi ultimi anni detto articolo ha avuto un'applicazione eccessivamente larga, ed un'ingente massa di portafoglio è stata riscontata a tasso di favore, senza possibilità di accertamento della natura delle operazioni in dipendenza delle quali era stato creato.

E più volte è stato segnalato al Governo, l'inconveniente dell'ammissione allo speciale risconto di portafoglio anche non agrario, relativo a prestiti concessi ad alto interesse.

Ciò posto il Governo ha ritenuto di dover dettare precise norme sull'argomento, allo scopo di evitare che al grave onere per l'erario dipendente dalla minore tassa di circolazione percepita sul risconto in parola, ed al non meno grave inconveniente dell'aumento di circolazione portato dall'eccessivo sviluppo delle speciali operazioni di risconto, non corrispondesse che in minima parte il beneficio degli agricoltori.

A ciò si è provveduto con l'articolo 7 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, in forza del quale la possibilità dello speciale risconto è mantenuta a favore degli istituti creati con la legge speciale per l'esercizio del credito agrario, i quali operano senza fine di lucro e per scopi di pubblico interesse, secondo direttive tecniche consigliate da una sana politica agraria, in relazione alle speciali caratteristiche e necessità delle singole regioni.

Ed allo scopo di sovvenire con tasso di favore in caso di speciali bisogni, gli agricoltori nelle regioni nelle quali mancano detti istituti, si è data facoltà ai Ministeri della economia e delle finanze di autorizzare l'ammissione al risconto di favore delle operazioni di credito agrario compiute nelle regioni predette da Istituti ordinari.

Già numerose domande sono state presentate per ottenere tale autorizzazione, e

il ministro dell'economia nazionale sta disponendo gli accertamenti occorrenti per provvedere su di esse colia necessaria ocularità.

E frattanto si è raccomandato alla Banca d'Italia di continuare ad ammettere al fido, a tasso ordinario, il portafoglio agrario, onde evitare qualsiasi eventuale turbamento nel campo del credito dell'agricoltura.

Or io posso assicurare l'onorevole interrogante che sulle domande presentate da Istituti che esercitano un credito agrario nella provincia di Mantova sarà provveduto con ogni diligente esame e possibile sollecitudine.

PRESIDENTE. L'onorevole Genovesi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GENOVESI. Mi dichiaro soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, per quanto riguarda i provvedimenti annunciati nell'interesse dell'agricoltura mantovana.

Pur nel dissenso sui principi affermati dall'onorevole sottosegretario di Stato, debbo rilevare come dei vari Istituti di credito agrario creati con leggi speciali e pei quali, con recente decreto è stato fissato il limite massimo dell'interesse che può essere percepito sulle operazioni di credito, uno solo sia stato costituito per l'Italia settentrionale, la sezione di credito agrario delle Venezia, con sede in Venezia, che non compie operazioni nella mia provincia.

Numerosi Istituti bancari non autorizzati hanno invece sin qui esercitato largamente il credito agrario, senza dar luogo a lagnanze.

L'onorevole sottosegretario di Stato assicura che le autorizzazioni ad effettuare il risconto del portafoglio agrario saranno largamente concesse, e che la Banca d'Italia continuerà a consentire l'ammissione allo speciale risconto. E di ciò lo ringrazio. Senonchè credo di dover richiamare la sua attenzione su un altro punto della mia interrogazione, che non mi sembra sia stato toccato nella sua risposta.

Con decreti dei ministri per l'economia e per le finanze, intesi i direttori generali degli Istituti di emissione, sarà fissato il limite massimo di risconto che potrà essere accordato alle Banche ammesse a fruirne.

Nella provincia di Mantova lo sconto del portafoglio agrario ha raggiunto nel 1924 la cifra di 80 milioni, pressochè per l'intero riscontati dalla Banca d'Italia; a tali cifre almeno dovrà essere portato il limite massimo di risconto, avuto presente